

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia

Prot. n. 0000958/U del 24/01/2020

Agli Alunni
Loro Sedi
Albo - SitoWeb

Oggetto: Iscrizioni classi successive alla prima A.S.2020/21.

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

La conferma dell'iscrizione va effettuata consegnando, **entro il 29/02/2020**, l'apposito modulo compilato, reperibile in segreteria didattica, con allegate le ricevute dei versamenti effettuati.

Il contributo di iscrizione per l'a.s. **2020/21**, deliberato dal Consiglio di Istituto, per le classi successive alle prime, è di **€60.00**.

Lo stesso contributo, senza esenzione alcuna, né per merito né per reddito, dovrà essere versato sul **C.C.P. 311886** intestato a **Liceo Statale “Vito Capialbi” – Vibo Val. Servizio Tesoreria** o bonifico sul C/C P. IBAN **IT03 D076 0104 4000 0000 0311 886** (a nome dell'alunno/a) causale contributo scolastico iscrizione).

Le tasse scolastiche erariali di **€21.17** per le classi quarte e di **€15.13** per le classi quinte, vanno saldate con versamento sul **C.C.P. 1016** intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – (a nome dell'alunno – causale Tasse Scolastiche)

N.B. A decorrere **dall'1 gennaio 2020** è possibile pagare le tasse scolastiche erariali tramite il modello **F 24** utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019**.

Si allegano alla presente:

Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019;
Nota Prot. N. 806 del 17/01/2020.

L'iscrizione d'ufficio verrà confermata dopo aver consegnato in segreteria didattica entro il 29/02/2020 quanto sopra indicato.


ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE

(che non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti)

L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche:

1. Esonero per merito;
2. Esonero per motivi economici;
3. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari;
 - ✓ Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
 - ✓ Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
 - ✓ Ciechi civili;
 - ✓ Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.

Ai fini della dispensa è condizione indispensabile il voto di condotta che deve essere non inferiore a otto decimi (T.U. art. 200 c. 9). **I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne per i casi di**



Liceo Statale "Vito Capiabbi"

Vibo Valentia

comprovata infermità (T.U. art 200 c. 11).

I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, **a eccezione della sola tassa di diploma; per essa infatti non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito (vedi C.M. 15/05/1987 n. 146).**

L'esonero per merito è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore **agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.**

L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti.

Esonero per motivi economici

Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca **n. 370, del 19 aprile 2019**, ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) è pari o inferiore a **€ 20.000,00**.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEGLI ESONERI

Le domande dirette a ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice al Dirigente Scolastico dell'Istituto, compilando l'apposito modulo **RICHIESTA ESONERO**, corredato da documento giustificativo (**modello ISEE**) in corso di validità e riferito all'anno precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero. Dal momento che la richiesta di esonero potrebbe contenere dati sensibili, è stato previsto in calce il consenso al trattamento dei dati. Gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili sono trattati e custoditi secondo quanto disposto dalla normativa in materia e nel D.P.S. interno d'Istituto.

OBBLIGO SCOLASTICO

Attualmente l'obbligo scolastico riguarda i giovani di età compresa i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, l'obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione rivolta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che, secondo la normativa, arriva fino al 18° anno di età ovvero fino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata, almeno triennale, entro il raggiungimento della maggiore età.

Vibo Valentia, 24/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonello Scalamandrè

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. N. 39/93)*



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Ai Direttori generali degli UU.SS.RR.
LORO SEDI

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche.

Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello F24.

Si allega alla presente la Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate che istituisce i codici tributo afferenti le quattro tipologie di tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma) e si invitano codesti Uffici a diffondere a tutte le istituzioni scolastiche della regione la suddetta risoluzione.

Restano ferme, relativamente agli importi dovuti e ai casi di esonero, le indicazioni già fornite con la nota della scrivente Direzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta PALERMO

Allegato: Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019

Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Dirigente: Gianluca Lombardo e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it – tel. 0658495996

RISOLUZIONE N. 106/E



Roma, 17 dicembre 2019

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-*septies*, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-*quater*, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l'indicazione, quale “*anno di riferimento*”, dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno

scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Si precisa, infine, che nella sezione "*Contribuente*" del modello F24 sono indicati:

- nel campo "*Codice fiscale*", il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice "02" da riportare nel campo "*Codice identificativo*".

IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente